

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione denominata "**Emmanuel-Family Fondazione Italia**" **Associazione di Volontariato O.N.L.U.S.** (*Associazione di volontariato ex legge n. 266/91 - O.N.L.U.S. di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, D.Lgs 460/97*)

ART. 2 SEDE

L'associazione ha sede in Palermo, in via Aquileia, 13 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o di altra nazione, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 3 DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 OGGETTO

è un'associazione di volontariato O.N.L.U.S. ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni. Come tale, l'associazione non ha fini di lucro, neanche indiretto, opera esclusivamente per fini di solidarietà ed ha carattere assolutamente apolitico. Scopo dell'associazione è operare nel territorio nazionale o extra territoriale per elaborare, promuovere, organizzare, coordinare ogni progetto finalizzato alla realizzazione di iniziative di aiuto umanitario apartitico e rivolto a tutti promuovendo la difesa dei diritti umani soprattutto dei bambini e delle donne. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi cristiani che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della persona, sociale, culturale e spirituale . Avvalendosi del fattivo e gratuito apporto degli associati ed aderenti, organizzerà e promuoverà incontri con missionari e volontari in zona di missione, dibattiti, conferenze, seminari di studio, spettacoli ed altro per approfondire le tematiche missionarie, anche tramite collegamenti con altri comitati o associazioni, enti diversi e strutture pubbliche che possano manifestare interesse al tema. Tra le linee d'intervento, di particolare impulso sociale saranno quelle atte a promuovere la Solidarietà e Cooperazione, l'Adozione Internazionale e lo sviluppo di una vera e propria Cultura della persona. In particolare, l'associazione si propone:

1. di attuare iniziative strumentali anche di carattere finanziario atte a conseguire

obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo;

2. di sostenere la realizzazione di progetti ed interventi a opera di organizzazioni di ispirazione cristiana, anche tramite l'invio di propri associati come volontari;

3. di promuovere la realizzazione di programmi di aiuto, anche attraverso le cosiddette "adozioni a distanza" di bambini orfani o abbandonati e famiglie in stato di necessità dei Paesi in via di sviluppo, in difesa dei loro diritti, così come contemplati nella Convenzione, in difesa dei loro diritti, così come contemplati nella Convenzione dell'ONU sui diritti dei bambini, come, ad esempio, il diritto all'uguaglianza della salute e dell'istruzione, ad una casa e una famiglia, all'assistenza, alla protezione dalla violenza e dallo sfruttamento etc...

4. di organizzare centri di raccolta, anche permanenti, di indumenti nuovi o usati, medicinali, attrezzature varie, materiale didattico, derrate e quant'altro possa essere richiesto dalle missioni;

5. di raccogliere offerte da privati cittadini, enti pubblici e privati, associazioni, imprese, contributi statali, lasciti testamentari, da destinare, insieme alle altre entrate, all'acquisto di materiali specifici necessari in missione e per coprire le spese di spedizione del materiale inviato. Tali fondi saranno destinati anche a coprire le spese di organizzazione di tutte le iniziative sopra citate. L'associazione potrà altresì destinare i materiali e le offerte di cui sopra a eventi straordinari e calamità naturali, previo preavviso pubblico nelle forme più idonee. Nella destinazione ordinaria dei materiali si preferiranno, rispettivamente, le richieste dei missionari delle Diocesi dell'Africa, con particolare riferimento alla Nigeria ma e dove operano missionari e volontari italiani;

6. di stabilire rapporti personali finalizzati all'educazione ed alla crescita culturale e sociale di bambini e ragazzi orfani e non, oltre che dei Paesi della Comunità europea, dei Paesi in via di sviluppo che versano in condizioni di particolare disagio soggettivo, economico e sociale;

7. di prestare attenzione alle situazioni di bisogno generico e specifico oltre che nei Paesi della Comunità europea, presenti nei Paesi del Terzo Mondo.

L'associazione potrà anche realizzare strutture permanenti per opere di concreta

solidarietà a favore delle missioni. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, della partecipazione ad altre associazioni, società od enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività assistenziale, culturale o di beneficenza e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. L'adesione ad un cammino di fede non è comunque requisito per la partecipazione all'attività sociale, tuttavia, l'associazione ritiene preziosi interlocutori le comunità cristiane del territorio. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle *testé* indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 5 MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si compone di un numero illimitato di associati:

Possono chiedere di essere ammessi come associati: le persone fisiche, le persone giuridiche e qualsiasi ente privato o pubblico sia commerciale, sia non commerciale.

Non è prevista ed è quindi esclusa, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte sei soci. I Soci, in regola nei pagamenti, hanno diritto a partecipare alla nomina, con diritto di voto, degli organi direttivi associativi, alle modifiche dello statuto o del regolamento. Potranno Loro stessi essere scelti nel rivestire i ruoli delle figure direttive previste dallo statuto con elezione qualificata durante le Assemblee ad hoc convocate.

ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione a socio, deliberata senza obbligo di motivazione dal Consiglio

Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Il Consiglio Direttivo, nella persona del suo segretario, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa, stabilita annualmente dall'assemblea in seduta ordinaria.

ART. 7 PERDITA QUALITÀ DI ASSOCIATO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

La qualità di associato può venire meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione scritta degli addebiti e sentito l'associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. La decadenza avviene per mancato versamento della quota sociale ed è accertata dal Consiglio Direttivo nell'anno successivo a quello cui il mancato versamento si riferisce. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono avanzare alcuna pretesa di rivalutazione e/o ripetizione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

ART. 8 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

ART. 9 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione sono costituite da:

a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di Enti pubblici o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi

internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

L'associazione può altresì effettuare tutte le operazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 266/1991 e successive modificazioni. Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri centri missionari o che abbiano i medesimi scopi e finalità dell'associazione.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

ART. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea degli associati; b) il consiglio Direttivo; c) il presidente del consiglio direttivo.

L'elezione degli organi associativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ART. 11 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. Le competenze dell'assemblea sono stabilite dal regolamento dell'associazione.

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti, di maggiore età, all'associazione. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 Soci o da almeno 2 Consiglieri, oppure dal collegio dei revisori. Le convocazioni saranno effettuate a mezzo avviso affisso nella sede dell'associazione, tramite posta tradizionale e/o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data di convocazione della seduta medesima. La convocazione dovrà contenere, oltre l'ordine del giorno posto in discussione, anche l'ora ed il luogo ove la seduta verrà tenuta, sia in prima che in seconda convocazione. Parimenti si procederà per la consegna del verbale della riunione tenutasi, anche sotto forma di stralcio o estrattato del

verbale medesimo, i soci tutti, presso la sede dell'associazione, hanno diritto di prendere visione del registro verbali. I soci potranno farsi rappresentare alle assemblee, tramite delega scritta o verbale comunicata al presidente durante la costituzione dell'assemblea di che trattasi, da un altro socio maggiorenne.

ART. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di uno ad un massimo di cinque membri. Le competenze del consiglio direttivo sono stabilite dal regolamento dell'associazione.

ART. 13 GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro le autorizzazioni del Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di associato.

ART. 14 I PROBIVIRI

L'assemblea, qualora lo ritenga necessario od opportuno, può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, al quale demandare la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Il Collegio dei Probiviri giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedura e le sue deliberazioni sono inappellabili.

ART. 15 GLI ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio sarà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2011.

ART. 16 SCIoglimento, CESSAZIONE O ESTINZIONE

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, è interamente devoluto a centri missionari o ad altre organizzazioni di volontariato non lucrative operanti in identico o analogo settore,

che abbiano fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia.

I Soci fondatori: che nel concordare quanto sopra così firmano:

Suor Vincenza Guccione, nata a Palermo il 6 marzo 1961 _____

Cesare Guccione, nato a Palermo il 7 novembre 1963 _____

I Soci ordinari presenti all'Assemblea di integrazione del presente statuto : che nel concordare quanto sopra così firmano:

(nome e cognome)

(firma)

Palermo li _____